PAGINA 1 di 39

DISCIPLINARE DI GARA MENTO DEI SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI PERCOLATO (EER 19.07.03) PRODOTTO DAGLI IMPIANTI CRISPA DI JOLANDA DI SAVOIA (FE) E CAPRILE DI CODIGORO (FE) DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020

C.I.G. 7656816C70



PAGINA 2 di 39

INDICE

ART. 1. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO	PAG. 3
ART. 2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PAG. 3
ART. 4. DURATA DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 5. IMPORTO E FINANZIAMENTO	PAG. 4
ART. 6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	PAG. 5
ART. 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	PAG. 6
ART. 8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE	PAG. 6
ART. 9. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	PAG. 7
ART. 10.REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE	PAG. 8
ART. 11.AVVALIMENTO	PAG. 9
ART. 12.MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	PAG. 10
ART. 13.SUBAPPALTO	PAG. 12
ART. 14.CHIARIMENTI DA PARTE DEI CONCORRENTI	PAG. 14
ART. 15.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	PAG. 15
ART. 16.COMUNICAZIONI	PAG. 15
ART. 17.ULTERIORI DISPOSIZIONI	PAG. 16
ART. 18.CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE	PAG. 17
ART. 19.PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC	PAG. 20
ART. 20.TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI	
AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE	PAG. 21
ART. 21.CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE	
AMMINISTRATIVA"	PAG. 23
ART. 22.CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA"	PAG. 32
ART. 23.CAUSE DI ESCLUSIONE, SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI	PAG. 33
ART. 24.SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE	PAG. 35
ART. 25.APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	
AMMINISTRATIVA	PAG. 36
ART. 26.APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA	PAG. 36
ART. 27.OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	PAG. 37
ART. 28.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	PAG. 38
ART. 29.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 38
ART 30 NORMATIVA DI RIFFRIMENTO	PAG 39

PAGINA 3 di 39

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO

Stazione Appaltante: AREA IMPIANTI S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via Alessandro Volta n. 26/A - 44034 Copparo (FE)

Codice Fiscale e Partita IVA: 01964100380

Tel. centralino: 0532/389111

Profilo di Committente: www.areaimpianti.net

Indirizzo di posta elettronica: info@areaimpianti.net

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): areaimpianticopparo@legalmail.it

ART. 2 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di carico di percolato (EER 19.07.03), prodotto dall'impianto Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12 e polo esaurito di Caprile di Codigoro (FE) in località Monticelli, con trasporto e trattamento presso idoneo impianto individuato dall'appaltatore, secondo le modalità previste all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conformemente all'art. 96 del medesimo D. Lgs. (nel prosieguo, "Codice").

CPV principale: 90510000-5 "Trattamento e smaltimento dei rifiuti".

CPV supplementare: 90512000-9 "Servizi di trasporto di rifiuti".

Procedura esperita ai sensi della Determina dell'Amministratore Unico di AREA IMPIANTI SPA n. 40 del 15/10/2018.

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è l'Amministratore Unico di AREA IMPIANTI S.p.A., Riccardo Finessi.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

La <u>durata</u> dell'affidamento è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, con inizio dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, inderogabilmente previsto per il 01/01/2019 con termine 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021 alle medesime condizioni normo-economiche



PAGINA 4 di 39

dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di <u>prorogare</u> il contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi alle stesse condizioni normo-economiche, e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. La facoltà di proroga potrà essere esercitata al termine dell'affidamento principale, qualora non si proceda a rinnovo, ovvero al termine del periodo di rinnovo.

Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un <u>quinto</u> dell'importo contrattuale, la Committente potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario; in tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione del contratto principale e dell'eventuale rinnovo. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.

Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza contrattuale qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'appalto, così come ribassato in sede di offerta.

La Committente si riserva la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace, si procederà alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

ART. 5 - IMPORTO E FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., <u>l'importo complessivo stimato dell'appalto</u>, <u>ammonta ad € 787.436,52</u> (euro settecentottantasettemilaquattrocentotrentasei/52), IVA di legge esclusa, di cui:

- <u>importo contrattuale</u> (dal 01/01/2019 al 31/12/2020): € 384.000,00 (euro trecentottantaquattromila/00);
- importo eventuale rinnovo (fino al 31/12/2021): € 192.000,00 (euro centonovantaduemila/00);
- importo eventuale proroga (non superiore a 6 mesi): € 96.000,00 (euro /00);
- eventuale Quinto d'obbligo (20% su importo contrattuale + importo eventuale rinnovo) pari a €
 115.200,00 (euro centoquindicimiladuecento/00);
- <u>importo oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali</u>, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.:
 - € 99,44 (euro novantanove/44) per il periodo 01/01/2019 31/12/2020
 - € 74,72 (euro settantaquattro/72) per il periodo di eventuale rinnovo
 - € 62,36 (euro sessantadue/36) per il periodo di eventuale proroga.



PAGINA 5 di 39

Gli importi suddetti sono da intendersi IVA di legge esclusa.

Il prezzo unitario del servizio è previsto in €/t. 24,00 (euro ventiquattro/00) IVA di legge esclusa.

L'appalto si compone di una prestazione principale relativa al servizio di trattamento del rifiuto pari a € 610.080,00 (euro seicentodiecimilaottanta/00) IVA di legge esclusa, e di una prestazione secondaria relativa al trasporto del rifiuto presso l'impianto di trattamento individuato dall'appaltatore pari a € 177.120,00 (euro centosettantasettemilacentoventi/00) IVA di legge esclusa.

Il servizio è finanziato con fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

L'appalto sarà contabilizzato a misura.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e saranno liquidati secondo quanto stabilito dallo schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo massimo subappaltabile, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Si richiama l'art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla *fatturazione elettronica* a partire dal 1° gennaio 2019. L'Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all'indirizzo mail <u>ufficio.ragioneria@clarambiente.it</u>.

Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti di AREA IMPIANTI S.p.A. si applica il regime dello "*Split Payment"* (scissione contabile dei pagamenti).

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il minor prezzo è determinato mediante il massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari a € 672.000,00 (euro seicentosettantaduemila/00) IVA di legge esclusa, che il concorrente potrà formulare compilando l'<u>Allegato 2 "Offerta economica"</u>, secondo le modalità di cui al successivo articolo 22.

La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; si procederà al calcolo di cui all'art. 97, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 97, co. 3-bis, del medesimo D. Lgs..



PAGINA 6 di 39

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli 8, 9 e 1**0** del presente Disciplinare, costituiti da:

- a. Operatori Economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- Deratori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;
- c. Operatori Economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice, nonché del presente Disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

ART. 8 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le imprese e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzati dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, possono concorrere ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4 e 5, del Codice ed alle condizioni previste dall'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria/capogruppo e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*Black List"*, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 37 del d.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Agli Operatori Economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di Imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).



PAGINA 7 di 39

È, altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane, Consorzi stabili) di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le prestazioni che intendono svolgere, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali di capacità tecnico-professionale richiesti al successivo articolo 10; il medesimo obbligo si applica sugli Operatori Economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

ART. 9 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione dalla procedura di gara, il Concorrente <u>deve dimostrare</u>, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del Codice, il <u>possesso</u>:

- 1) dell'<u>iscrizione</u>, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri:
- Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- (per gli Operatori Economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea) certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza;
- *(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative*) iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004);
- 2) (per l'operatore economico che partecipa come società che svolge attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi) iscrizione nella Categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali; in questo caso l'operatore economico dovrà indicare la società esecutrice del servizio di trasporto del rifiuto che dovrà essere provvista dell'iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4 Classe D o superiore e dell'iscrizione nell'Albo Autotrasportatori conto terzi, inoltre dovrà indicare la società esecutrice del servizio di trattamento del rifiuto che dovrà essere provvista di idonea autorizzazione al trattamento del eer 19.07.03 per tutta la durata dell'appalto;
- 3) (per l'operatore economico che partecipa come società che svolge attività di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi) iscrizione nella Categoria 4 Classe D o superiore dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e iscrizione nell'Albo Autotrasportatori conto terzi; in questo caso l'operatore economico dovrà indicare la società esecutrice del servizio trattamento del rifiuto che dovrà essere provvista di idonea autorizzazione al trattamento del eer 19.07.03 per tutta la durata dell'appalto.



PAGINA 8 di 39

Si precisa e si prescrive che:

- per il **requisito di cui al punto 1),** nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <u>ciascuna</u> delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete <u>deve essere in possesso della relativa iscrizione:</u>
- per il **requisito di cui al punto 2)**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <u>almeno l'impresa indicata quale esecutrice del servizio di trattamento del rifiuto deve possedere integralmente l'iscrizione;</u>
- per il **requisito di cui al punto 3)** "iscrizione nella Categoria 4 Classe D o superiore dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali", nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <u>almeno l'impresa indicata quale esecutrice del servizio di trasporto del rifiuto deve possedere integralmente l'iscrizione</u>;
- per il **requisit**o **di cui al punto 3)** "iscrizione nell'Albo Autotrasportatori conto terzi", nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <u>almeno l'impresa indicata quale esecutrice del servizio di trasporto del rifiuto deve possedere integralmente l'iscrizione</u>.
- 4) della <u>certificazione</u> del sistema di qualità relativo alle attività oggetto dell'appalto, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, rilasciata da soggetti accreditati, in corso di validità e nel rispetto della normativa vigente.
 - Si precisa che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <u>ciascuna</u> delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle certificazioni.

ART. 10 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

A pena di esclusione il Concorrente deve <u>dimostrare</u>, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c), e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

 di aver eseguito direttamente e con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017), servizi analoghi al servizio oggetto di appalto per un importo complessivo, riferito al triennio, non inferiore a € 298.000,00 (euro duecentonovantottomila/00) per servizio di trattamento e non inferiore a € 87.000,00 (euro ottantasettemila/00) per servizio di trasporto;



PAGINA 9 di 39

2) <u>Disponibilità al ricevimento e trattamento</u> del rifiuto di cui al eer 19.07.03, oggetto di affidamento, per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa e si prescrive che:

- per il requisito di cui al punto 1), nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete e consorzi ordinari di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, questi devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, nonché da ciascuna impresa nella misura minima relativa alla parte del servizio che intende assumere. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- per il **requisito di cui al punto 2)**, oggetto di affidamento, per tutta la durata dell'appalto comprensivo di eventuale proroga, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, <u>deve essere posseduta almeno dall'impresa mandataria</u>.

ART. 11 - AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'articolo 89 del Codice, il Concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
- per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- per soddisfare i requisiti di cui al precedente art. 9.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del Codice e indicata al successivo articolo 21, punto 2).

Ai sensi dell'articolo 89, comma 6, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'impresa ausiliaria a sua volta non può avvalersi di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'impresa ausiliaria, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, dei requisiti di idoneità professionale indicati al precedente articolo 9 punto 1) e dei



PAGINA 10 di 39

requisiti di cui al precedente articolo 10 qualora siano oggetto di avvalimento.

ART. 12 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di partecipazione avviene nei confronti del primo e del secondo classificato, con le modalità descritte nel presente articolo.

Nel caso di accertata mancanza dei requisiti, la Stazione Appaltante procede come indicato dall'articolo 80, comma 12, del Codice.

Utilizzo del sistema AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avviene, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il PASSOE è il documento indispensabile per la stazione appaltante per procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarato in sede di gara dal concorrente, pertanto, in assenza di tale documento la Stazione Appaltante non è in grado di procedere a tali verifiche.

Si precisa che qualora dovessero verificarsi interruzioni nella funzionalità del sistema AVCpass, al fine di non aggravare i tempi procedurali di gara, si procederà alla verifica dei requisiti attraverso le modalità tradizionali.

Comprova del possesso dei requisiti di ordine generale

La verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8 co. 1 è effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti in sede di gara, ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fermo restando che le dichiarazioni prodotte dai concorrenti potranno comunque essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di integrazione da parte della Stazione Appaltante.

Comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale

La comprova del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9 avviene come segue:

- relativamente al possesso del requisito di cui al precedente articolo <u>9 punto 1</u>) la verifica è effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti in sede di gara, ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fermo



PAGINA 11 di 39

restando che le dichiarazioni prodotte dai concorrenti potranno comunque essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di integrazione da parte della Stazione Appaltante;

- relativamente al possesso del requisito di cui al precedente articolo <u>9 punto 2</u>) la verifica è effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti in sede di gara ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., accedendo al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la verifica dell'iscrizione nella categoria 8 per l'intermediario e per la verifica dell'iscrizione nella Categoria 4 Classe D o superiore per il trasportatore, e altresì accedendo al sito dell'Albo Autotrasportatori conto terzi per la verifica dell'iscrizione del trasportatore, fermo restando che le dichiarazioni prodotte dai concorrenti potranno comunque essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di integrazione da parte della Stazione Appaltante; l'Appaltatore è tenuto a caricare su AVCPASS, dietro richiesta della Stazione appaltante, copia conforme all'originale del pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 8 per l'intermediario, del pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4 Classe D o superiore per il trasportatore, e del pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Autotrasportatori conto terzi per il trasportatore;
- relativamente al possesso del requisito di cui al precedente articolo 9 punto 3) la verifica è effettuata d'ufficio dalla Stazione Appaltante, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti in sede di gara ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., accedendo al sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la verifica dell'iscrizione nella Categoria 4 Classe D o superiore e altresì accedendo al sito dell'Albo Autotrasportatori conto terzi per la verifica dell'iscrizione, fermo restando che le dichiarazioni prodotte dai concorrenti potranno comunque essere oggetto di richiesta di chiarimenti o di integrazione da parte della Stazione Appaltante; l'Appaltatore è tenuto a caricare su AVCPASS, dietro richiesta della Stazione appaltante, copia conforme all'originale del pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4 Classe D o superiore e del pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Autotrasportatori conto terzi;
- relativamente al possesso del requisito di cui al precedente articolo 9 punto 4), il concorrente deve caricare sul sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione le apposite certificazioni.

Comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale

La comprova del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 avviene come segue:

- relativamente al possesso del requisito di cui al precedente articolo 10 punto 1) il concorrente deve caricare sul sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione le attestazioni dei servizi analoghi eseguiti con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (*se trattasi di servizi effettuati a favore di amministrazioni o enti*



PAGINA 12 di 39

pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati in originale e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi effettuati per privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal Committente mediante certificazione da presentarsi in originale); in alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dei contratti e delle relative fatture emesse;

relativamente al possesso del requisito di cui al precedente articolo 10 punto 2), la disponibilità dell'impianto al ricevimento del rifiuto oggetto di affidamento potrà essere garantita dal concorrente attraverso la proprietà dell'impianto stesso, oppure attraverso un contratto di gestione o contratto di conferimento o altro rapporto contrattuale con un soggetto terzo titolare dell'impianto che abbia dichiarato l'impegno al trattamento del rifiuto oggetto di affidamento per tutta la durata dell'appalto. Il concorrente, nel caso sia proprietario dell'impianto, deve caricare sul sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione idonea autorizzazione dell'impianto di trattamento al ricevimento del rifiuto di cui al cer 19.07.03 oggetto di affidamento, per tutta la durata dell'appalto; nel caso il concorrente non sia proprietario dell'impianto dovrà caricare sul sistema AVCpass il contratto che regola la disponibilità dell'attività di trattamento del rifiuto oggetto di affidamento, oltre all'autorizzazione dell'impianto stesso.

Il Concorrente potrà produrre anticipatamente in sede di gara la documentazione a comprova dei requisiti richiesti, secondo le seguenti modalità:

• fornendo la documentazione sopra elencata in busta separata, come indicato al successivo articolo 21, punto 8). Tale documentazione può essere prodotta in originale o in copia autenticata, accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva di copia conforme all'originale.

La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara, ma comporta il caricamento successivo della documentazione richiesta da parte dei concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria mediante il sistema AVCpass, previa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

ART. 13 - SUBAPPALTO

L'eventuale ricorso al subappalto è regolato dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il Concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o affidare a cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'Aggiudicatario a ricorrere al subappalto.



PAGINA 13 di 39

Il servizio oggetto di affidamento può essere subappalto entro il limite del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore può affidare in subappalto parte del servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante, purchè all'atto dell'offerta abbia indicato la parte di servizio che intende subappaltare e previa verifica del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di partecipazione in relazione al valore percentuale delle prestazioni in subappalto.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'appaltatore è tenuto a depositare l'originale o la copia conforme all'originale del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, altresì, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Al contratto di subappalto l'appaltatore dovrà allegare originale o copia conforme all'originale della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lqs. n. 276 del 10/09/2003 e s.m.i..

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e ai subappaltatori.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'appaltatore corrisponde i costi di sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'appaltatore



PAGINA 14 di 39

stesso nei confronti dei subappaltatori, indicando le eventuali ritenute di garanzie effettuate. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori, esclusivamente nei casi previsti all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, primo periodo, del Codice, indicando ragione sociale, Codice fiscale, Partita IVA, Sede legale dei subappaltatori, nonché l'eventuale sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con ciascun soggetto componente la terna.

Non è altresì consentito includere nella terna di subappaltatori indicata in sede di offerta uno o più soggetti che in forma singola, associata, o in qualità di impresa ausiliaria abbiano partecipato al presente appalto; è tuttavia consentito che il medesimo subappaltatore sia indicato da più di un Concorrente, fermo restando che, qualora emerga la partecipazione del subappaltatore alla formulazione delle offerte, queste saranno tutte escluse dalla procedura di gara in quanto imputabili ad un unico centro decisionale.

Qualora si rendesse necessario in sede di gara procedere all'integrazione/sostituzione/eliminazione di uno o più subappaltatori indicati in sede di offerta, al fine di individuare correttamente una terna completa di subappaltatori idonei, il Concorrente può ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio prevista al successivo articolo 23.

ART. 14 - CHIARIMENTI DA PARTE DEI CONCORRENTI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante l'invio di quesiti scritti all'indirizzo PEC <u>areaimpianticopparo@legalmail.it</u>, entro e non oltre le ore 12:00 del 14/11/2018.

Le richieste di chiarimenti dovranno recare in oggetto i riferimenti della specifica procedura di gara: "RICHIESTA CHIARIMENTI in ordine alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (cer 19.07.03) prodotto dagli impianti Crispa di Jolanda di Savoia (FE) e Caprile di Codigoro (FE), dal 01/01/2019 al 31/12/2020". La Stazione Appaltante non sarà responsabile in caso di mancata risposta alle richieste pervenute attraverso modalità e recapiti diversi da quanto indicato al presente articolo.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La Stazione Appaltante, entro i termini di legge, fornirà le risposte ai quesiti pervenuti e pubblicherà in forma anonima le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito istituzionale www.areaimpianti.net, nella sezione "Società Trasparente - Bandi di gara e contratti" alla pagina dedicata alla procedura di gara in oggetto.

Si invitano i potenziali concorrenti a consultare periodicamente il profilo della Committente per prendere conoscenza dei chiarimenti e/o delle eventuali informazioni in merito alla presente procedura, pubblicate dalla Stazione Appaltante.

PAGINA 15 di 39

ART. 15 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice e sottoscritte dal dichiarante (Rappresentante Legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- 2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 3) devono essere rese e sottoscritte dai Concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano altresì gli articoli 83, comma 3, e 86 del Codice.

In caso di Concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea dovranno essere espressi in euro.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai Concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'articolo 52 del Codice; eventuali modifiche o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante all'indirizzo di posta elettronica certificata areaimpianticopparo@legalmail.it; diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni



PAGINA 16 di 39

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

In caso di ricorso al subappalto la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici indicati quali subappaltatori.

ART. 17 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si applicheranno le seguenti ulteriori disposizioni:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- sarà facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il rispettivo contratto d'appalto.;
- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante;
- si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 97, comma 2, del Codice; resta comunque ferma la facoltà di cui all'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice;
- nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio;
- fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La stipula del contratto è subordinata:

- 3) al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- 4) ai controlli in materia di lotta alla mafia, secondo la normativa vigente; trattandosi di attività ricompresa tra le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., ai sensi del D.P.C.M. del 24/11/2016, pubblicato in GU il 31/01/2017 n. 25 ed entrato in vigore il 15/02/2017, la stipula del contratto è subordinata, ai fini dell'Informazione Antimafia liberatoria, all'iscrizione nell'elenco dei fornitori,



PAGINA 17 di 39

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. "White List") presso la Prefettura della provincia dove l'appaltatore stesso ha la propria sede, con l'<u>obbligo</u> per ciascun concorrente di dichiarare all'atto della presentazione dell'offerta di essere in possesso dell'iscrizione <u>ovvero</u> di aver presentato istanza di iscrizione, con le seguenti <u>modalità</u>:

- per l'operatore economico che partecipa come intermediario iscritto nella categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi, obbligo per l'operatore economico stesso e per l'impresa indicata quale esecutrice del servizio di trasporto;
- per l'operatore economico che partecipa come società che svolge attività di intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione degli stessi, obbligo per l'operatore economico stesso;
- per l'operatore economico che partecipa come proprietario di impianto idoneo al trattamento del rifiuto oggetto di affidamento o che dichiara la disponibilità al trattamento del rifiuto oggetto di affidamento attraverso un contratto di gestione o contratto di conferimento o altro rapporto contrattuale con un soggetto terzo titolare dell'impianto, non vi è l'obbligo.

Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'articolo 110 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 109 del Codice.

AREA IMPIANTI S.P.A. sta portando a termine il processo di fusione con la società C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI SRL di Cento (FE); in questo caso gli obblighi e i diritti di AREA IMPIANTI S.P.A., quale stazione appaltante che ha bandito la gara, verranno trasferiti in capo alla nuova società, senza che l'appaltatore possa accampare qualsiasi pretesa o richiesta di risoluzione contrattuale.

ART. 18 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei Concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari a € 7.680,00 (euro settemilaseicentottanta/00) e costituita, a scelta del Concorrente:

- a. in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o



PAGINA 18 di 39

fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il Concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse Aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, a favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione della certificazione di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:

- 1) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10/04/2018 Supplemento Ordinario n. 16;
- 2) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; potranno essere presentate anche in formato digitale con le modalità di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;
- 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dovranno essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese e sottoscritta dall'impresa capogruppo.

Nel caso di RTI o consorzio da costituirsi la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti e sottoscritta sia dall'impresa capogruppo sia dalla/e mandante/i.

La garanzia deve essere sottoscritta dal garante.

In caso di garanzia assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse, né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'articolo 2359 del Codice civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, nonché dell'eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi



PAGINA 19 di 39

delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del venti per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il cinquanta per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del quindici per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del trenta per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riquardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riquardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici sopra esposti, l'Impresa offerente segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia dei certificati, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno



PAGINA 20 di 39

del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 89-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e verrà svincolata all'Aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri Concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto l'Aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 19 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017:

- a. versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi online al Servizio Riscossione Contributi. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi dell'Autorità all'indirizzo http://contributi.anticorruzione.it con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura, e seguire le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso
 tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
 L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo
 scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura). Lo scontrino
 dovrà essere allegato, in originale, all'offerta;

(per i soli operatori esteri):

c. pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di



PAGINA 21 di 39

sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

ART. 20 - TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il Plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire:

- idoneamente sigillato con ceralacca o con nastro adesivo, su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di chiusura preincollati dal produttore. Per "idonea sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste;
- controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di chiusura preincollati dal produttore;
- recante le informazioni relative all'Operatore Economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e posta elettronica certificata, per le comunicazioni). Si precisa che nel caso di Concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le suddette informazioni, siano essi già costituiti che da costituirsi. La mancata indicazione sul plico generale delle informazioni relative alla denominazione dell'Operatore Economico concorrente costituirà causa di esclusione, in quanto "costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa", ai sensi dell'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- recare le indicazioni relative all'oggetto della gara: "NON APRIRE Contiene documentazione di gara per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e trattamento di percolato (cer 19.07.03) prodotto dagli impianti Crispa di Jolanda di Savoia (FE) e Caprile di Codigoro (FE), dal 01/01/2019 al 31/12/2020 Seduta di gara del 21/11/2018 ore 10:00". La mancata indicazione sul plico generale delle informazioni relative all'oggetto della gara costituirà causa di esclusione, in quanto "costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa", ai sensi dell'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante non sarà responsabile della corretta imputazione del plico alla gara in oggetto in caso di plico recante un'indicazione diversa da quanto sopra indicato, che pertanto



PAGINA 22 di 39

potrebbe essere aperto in altra sede rispetto a quella designata per le operazioni di gara, comportando automaticamente l'esclusione del concorrente. Si raccomanda pertanto al concorrente di indicare sul plico la dicitura corretta sopra riportata, in modo da rendere riconoscibile il contenuto da parte del personale addetto alla ricezione dello stesso.

Il Plico deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 20/11/2018, esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via A. Volta, 26/A - Copparo (FE).

È altresì facoltà dei Concorrenti la <u>consegna a mano</u> del plico, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30, <u>presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sito in Via A. Volta, 26/A - Copparo (FE)</u>.

In caso di consegna a mano il personale addetto, su richiesta, rilascerà apposita ricevuta attestante l'effettiva presentazione del plico nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento.

Il recapito tempestivo e l'integrità dei plichi rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione Appaltante non sarà responsabile della ricezione di plichi consegnati ad un Ufficio diverso dall'Ufficio designato (Ufficio Protocollo).

Si precisa sin da ora che, nell'ipotesi di discordanza tra la data risultante dalla registrazione effettuata dal personale addetto all'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante e quella risultante da altri documenti, prevale quanto registrato dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Il **Plico** deve contenere al suo interno **due buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui tutti i lembi di chiusura, compresi i lembi di chiusura preincollati dal produttore, recanti:

- a) l'intestazione del mittente;
- b) l'indicazione dell'oggetto della gara;
- c) la **dicitura**, rispettivamente:
 - "A Documentazione amministrativa" (contenente la documentazione di cui al successivo articolo 21);
 - "B Offerta economica" (contenente la documentazione di cui al successivo articolo 22).

I plichi contenenti la documentazione di gara giunti a destinazione non potranno essere ritirati, sostituiti, integrati o, comunque, modificati, oltre il termine di ricezione.

In caso di più di un'offerta presentata dallo stesso Concorrente, queste saranno considerate tutte inesistenti e non si procederà all'apertura dei relativi plichi. Parimenti, non si darà luogo all'apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati, oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi e sigillati secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di gara. Inoltre, non si procederà all'apertura delle buste contenute nel plico principale, qualora non siano anch'esse chiuse e sigillate.

Si precisa che l'impossibilità, da parte della Stazione Appaltante, di distinguere tra loro la busta "A - Documentazione amministrativa", la busta "B - Offerta economica", nonché la mancata separazione



PAGINA 23 di 39

tra offerta economica e documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 21 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema <u>Allegato 1 mod. A) "Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa",</u> esclusivamente in lingua italiana, con la quale il Concorrente, a pena di esclusione:
 - presenta la propria istanza di partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
 - dichiara, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - dichiara, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
 - indica il domicilio eletto e la casella di posta elettronica certificata (PEC) presso i quali la Stazione Appaltante potrà inviare le comunicazioni previste dall'articolo 76 del Codice;
 - dichiara l'eventuale volontà di ricorso al subappalto, indicando le prestazioni che intende subappaltare ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio indicato al precedente articolo 13;
 - accetta integralmente e incondizionatamente le clausole riportate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale, nello Schema di contratto e nei relativi allegati.

La Domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Concorrente, come meglio specificato in seguito; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La mancata sottoscrizione è causa di esclusione dalla gara, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale non sanabile della domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Concorrente eventualmente appartenente ad altro Stato membro della UE deve rendere la domanda di partecipazione a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.



PAGINA 24 di 39

Si precisa che:

- in caso di **Impresa singola**, la Domanda di Partecipazione deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente;
- in caso di <u>Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice</u> deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante del Consorzio, e dal Legale Rappresentante di ciascuna Consorziata indicata dal Consorzio quale esecutrice (una domanda per ciascun Operatore Economico). A queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata e per l'inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.
 - Dovranno altresì essere compilate le <u>parti del Modello riferite esplicitamente ai Consorzi</u> e presentata la documentazione richiesta al successivo punto 7), lettera a);
- in caso di **RTI o Consorzi ordinari (o GEIE) costituiti** deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/Consorzio (o GEIE), e dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa mandante/consorziata/Operatore Economico membro del GEIE (una domanda per ciascun Operatore Economico). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 - Dovranno altresì essere compilate le <u>parti del Modello riferite esplicitamente ai RTI/Consorzi</u> e presentata la documentazione richiesta al successivo punto 7), lettere b)/c);
- in caso di **RTI o Consorzi non ancora costituiti** deve essere compilata e sottoscritta, nelle forme e modalità specificate sopra, a pena di esclusione, dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa che andrà a costituire il RTI o Consorzio (una domanda per ciascun Operatore Economico). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Dovranno altresì essere compilate le <u>parti del Modello riferite esplicitamente ai RTI/Consorzi</u> e presentata la documentazione richiesta al successivo punto 7), lettera d);

- in caso di Concorrente costituito da <u>aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete</u>:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Operatore Economico che riveste le funzioni di organo comune;



PAGINA 25 di 39

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'Impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle Imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Dovrà altresì essere presentata la documentazione richiesta al successivo punto 7), lettera e).

2) (in caso di avvalimento)

- Il Concorrente, come indicato al precedente articolo 11, deve allegare alla domanda di partecipazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal Concorrente nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, sulla base dello schema fornito dalla Stazione Appaltante, Allegato 1 - mod. B) "Dichiarazione di avvalimento del concorrente", con allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'Impresa ausiliaria;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione dal Legale Rappresentante dell'Impresa ausiliaria, redatta secondo l'Allegato 1 mod. C) "Dichiarazione di avvalimento ausiliaria", con allegata copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante, e con la quale:
 - attesta il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.
 Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - attesta il possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
 - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del Codice, e che la stessa non presta avvalimento a favore di altri Concorrenti, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice;
 - si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per



PAGINA 26 di 39

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;

- c) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del Concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari, da indicare in modo determinato e specifico, per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il Concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Qualora l'Impresa ausiliata si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 110, comma 5, del Codice, il contratto di avvalimento deve prevedere l'obbligo da parte dell'Impresa ausiliaria a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto.
- 3) Documento attestante il versamento in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli della garanzia provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla garanzia provvisoria valida per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell'offerta, pari a € 7.680,00 (euro settemilaseicentottanta/00), ai sensi dell'articolo 93 del Codice; tale garanzia, prestata secondo le modalità e le caratteristiche, e corredata da tutta la documentazione prescritta al precedente articolo 18;
- 4) "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e s.m.i., come indicato al precedente articolo 12;
- Si Ricevuta attestante il versamento del contributo di € 70,00 all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017, secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 19.
 - Il termine per i partecipanti per effettuare il pagamento coincide con la data di presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Il mancato pagamento entro i termini previsti non consente la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.
 - Si precisa, altresì, che la Stazione Appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso;
- 6) **Documento di valutazione dei rischi interferenziali,** da restituirsi completato e sottoscritto in ogni pagina ad esclusione della pagina riguardante la registrazione della formazione che sarà eseguita prima dell'inizio del servizio;
- 7) La seguente ed ulteriore documentazione (ove ricorrano i casi):
 - a) (nel caso di Consorzi stabili, Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi fra imprese artigiane, articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice):



PAGINA 27 di 39

- atto costitutivo e statuto del Consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- qualsiasi ulteriore atto dal quale si evinca il rapporto tra Consorzio e consorziati indicati quali esecutori dell'appalto, nel caso in cui tale rapporto non venga menzionato nell'atto costitutivo o nello statuto del Consorzio;
- dichiarazione che indichi per quali consorziati il Consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati);

b) (nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice):

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun Concorrente.
 Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;

c) (nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti articolo 45, comma 2, lettere e) e g), del Codice):

 atto costitutivo e statuto del Consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al Consorzio/GEIE di ciascun Consorziato/Concorrente.
 Le prestazioni sono eseguite dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;

d) (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito articolo 48, comma 8, del Codice):

- dichiarazioni, rese da ogni Concorrente, attestanti:
 - a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia appalti pubblici, con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascun Concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;



PAGINA 28 di 39

e) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione (sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organo comune) che indichi
 per quali Imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
 partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti
 assegnatari dell'esecuzione dell'appalto non possono essere diversi da quelli indicati);
 - dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara di ciascun Operatore Economico concorrente.
 - Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, di ciascun Operatore Economico concorrente;



PAGINA 29 di 39

(ovvero)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti speciali di capacità posseduti dalle imprese interessate.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del CAD.

8) Adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti. Il Concorrente può produrre, in separata busta chiusa, la documentazione a comprova dei requisiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10, fornendo la documentazione elencata al precedente articolo 12, fermo restando che la Commissione giudicatrice procederà ad effettuare le verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità descritte al medesimo articolo. Tale documentazione può essere prodotta in originale o in copia autenticata, accompagnata da specifica dichiarazione sostitutiva di copia conforme all'originale. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione non costituisce causa di esclusione dalla gara.

La busta dovrà essere idoneamente sigillata e recare esternamente:

- l'intestazione del mittente;
- l'indicazione dell'oggetto della gara;
- la dicitura "Comprova dei requisiti".

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le istanze e le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del predetto decreto, da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Le dichiarazioni sono rese dal sottoscrittore sotto la propria piena responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero.



PAGINA 30 di 39

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Ne consegue che il sottoscrittore è tenuto a controllare la veridicità di quanto dichiarato in merito a situazioni e fatti concernenti l'Impresa, se stesso e i soggetti dei quali si attestano situazioni specifiche, in particolare:

- i soggetti indicati dall'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inseriti nella compagine societaria al momento della presentazione dell'offerta, ovvero cessati dalla carica dal momento di presentazione dell'offerta e fino ad un anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- i soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (e relativi familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), inseriti nella compagine societaria al momento della presentazione dell'offerta.

Si precisa che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3, del Codice, come indicato dal Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 8 novembre 2017, sono i seguenti:

- per le Imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società:
- 1) Società con sistema di amministrazione tradizionale:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale;
 - soggetti elencati al successivo punto 4);
- 2) Società con sistema di amministrazione monistico:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del comitato per il controllo sulla gestione;
 - soggetti elencati al successivo punto 4);
- 3) Società con sistema di amministrazione dualistico:
 - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza;



PAGINA 31 di 39

- soggetti elencati al successivo punto 4);
- 4) Società di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza (institori e procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori);
 - soggetti muniti di poteri di direzione (dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
 - soggetti muniti di poteri di controllo (revisore contabile e organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati; in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione);
 - direttore tecnico;
 - socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società o consorzio con meno di quattro soci.

Le verifiche necessarie al rilascio della Documentazione Antimafia di cui all'articolo 80, comma 2, ultimo periodo, del Codice, riferite ai soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., sono estese, oltre che ai soggetti sopra elencati:

- a tutti i componenti dell'organo di amministrazione (consiglieri);
- ai consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- al socio unico persona giuridica o al socio di maggioranza persona giuridica in caso di società o consorzio con un numero di soci pari o inferiore a quattro: le verifiche del socio persona giuridica saranno effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., con riferimento alla compagine societaria del socio persona giuridica;
- al socio di maggioranza persona fisica in caso di società o consorzio con quattro soci;
- trattandosi di informazione antimafia, ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui



PAGINA 32 di 39

all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni dell'elenco dei documenti, quando applicabili al caso specifico del singolo Operatore Economico partecipante, devono contenere quanto previsto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.

ART. 22 - CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "B – Offerta Economica" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) (a pena di esclusione) Offerta Economica, in bollo da € 16,00, compilata secondo l'<u>Allegato 2</u> "Offerta Economica", sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso, o da un suo procuratore, contenente l'<u>indicazione</u>:
 - a) del **ribasso unico percentuale** che intende offrire per l'esecuzione dell'appalto sull'importo soggetto a ribasso di € 672.000,00 (euro seicentosettantaduemila/00) e il corrispondente **importo netto**, IVA di legge esclusa; l'offerta deve tenere conto degli oneri della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui al successivo punto 2.

L'Offerta economica è formulata sull'importo contrattuale relativo al periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, comprensivo dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga, con l'esclusione del quinto d'obbligo.

Il ribasso percentuale offerto, che dovrà rimanere fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto, sarà applicato al prezzo unitario €/t. 24,00, di cui al precedente articolo 5.

Sia il ribasso offerto che il conseguente importo netto devono essere indicati sia in cifre che in lettere e nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e l'indicazione in lettere, farà fede l'indicazione in lettere. Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato ed il conseguente importo netto offerto, farà fede il ribasso percentuale offerto.

In caso di correzioni, le stesse dovranno essere confermate e sottoscritte.

Se il Concorrente è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, o Consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'associazione, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta.

Qualora l'offerta non venga inserita nell'apposita busta, si procederà all'esclusione del Concorrente, in ragione della violazione del principio di segretezza delle offerte.

2) (a pena di esclusione) Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, indicazione dei propri **costi della manodopera** e degli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in**



PAGINA 33 di 39

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro specificamente riferiti all'esecuzione del presente appalto, secondo l'Allegato 3 "Dichiarazione costi manodopera e costi aziendali della sicurezza", sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore economico stesso, o da un suo procuratore.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali in materia di sicurezza costituisce causa di esclusione, in quanto configurabile come irregolarità afferente all'offerta economica e pertanto non sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del Codice.

Si precisa che i costi indicati in sede di gara dal concorrente titolare di offerta anomala saranno valutati in sede di verifica di anomalia, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, ultimo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante, ai fini dell'aggiudicazione, verificherà il rispetto dei costi della manodopera indicati dall'Aggiudicatario con quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

3) **Giustificazioni** di cui all'articolo 97, comma 1, del Codice. Il Concorrente può produrre le giustificazioni in separata busta, chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà essere idoneamente sigillata e recare esternamente:

- l'intestazione del mittente;
- l'indicazione dell'oggetto della gara;
- la dicitura "Giustificazioni".

Nelle giustificazioni il Concorrente dovrà specificare le parti che lo stesso intende segretare e sottrarre ad eventuali accessi agli atti.

La mancata produzione anticipata della documentazione relativa alle giustificazioni di cui all'articolo 97, comma 1, del Codice non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.

A pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta economica deve essere sottoscritta:

- a) (nel caso di impresa singola) dal Legale Rappresentante o soggetto munito di procura speciale;
- b) (nel caso di RTI/Consorzio/GEIE costituito) dal Legale Rappresentante della Mandataria/Consorzio "in nome e per conto proprio delle mandanti/consorziate";
- c) (nel caso di Aggregazione di imprese di rete, RTI/Consorzio non ancora costituito) dai Legali Rappresentanti di tutti i Soggetti che costituiscono l'aggregazione di imprese di rete o che costituiranno il RTI/Consorzio.

ART. 23 - CAUSE DI ESCLUSIONE, SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Cause di esclusione e carenze essenziali non sanabili

Sono considerate irregolari o inammissibili, e pertanto escluse dalla procedura di gara, le offerte riconducibili



PAGINA 34 di 39

alle fattispecie individuate dall'articolo 59, commi 3 e 4, del Codice.

In particolare non è ammesso il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio nelle fattispecie descritte nell'elenco seguente. Si precisa che in elenco sono esposte le cause di esclusione maggiormente rappresentative e non esaustive. Per quanto non ricompreso specificamente in elenco si applicano i principi enunciati nei capoversi precedenti.

1) Errata modalità di presentazione del plico

Come indicato al precedente articolo 20 sono escluse dalla procedura di gara, escludendo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, le offerte riconducibili ad una o più delle seguenti situazioni:

- l'offerta è pervenuta oltre il termine perentorio stabilito per la ricezione delle offerte;
- il plico generale non riporta l'indicazione della denominazione o ragione sociale del Concorrente;
- il plico generale non riporta l'indicazione dello specifico oggetto della procedura di gara;
- il plico generale è pervenuto danneggiato, parzialmente o completamente aperto, ovvero sigillato non idoneamente o comunque in modo tale da compromettere l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e per il quale non sia possibile garantire l'integrità e la non manomissione del plico stesso, delle buste o della documentazione ivi contenuta;
- il Concorrente presenta più di un'offerta;
- il medesimo Operatore Economico partecipa alla gara con modalità plurime, vietate ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice;
- le buste contenute all'interno del plico generale risultano aperte, ovvero sigillate non idoneamente o comunque in modo tale da compromettere l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e per le quali non sia possibile garantire l'integrità e la non manomissione delle buste stesse o della documentazione ivi contenuta;
- impossibilità di distinguere reciprocamente la busta contenente la documentazione amministrativa e/o la busta contenente l'offerta economica.

2) <u>Domanda di partecipazione e documentazione richiesta nella "Busta A - Documentazione Amministrativa"</u>

Come indicato al precedente articolo 21 del presente Disciplinare di gara sono escluse dalla procedura di gara, escludendo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, le offerte riconducibili ad una o più delle seguenti situazioni:

- difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- mancanza dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare di gara, e/o dei requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 9 e 10 del presente Disciplinare di gara. I requisiti devono essere posseduti dal Concorrente alla data di scadenza dei termini per la ricezione delle offerte e per tutta la durata delle operazioni di gara;
- presenza di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta dedicata alla



PAGINA 35 di 39

documentazione amministrativa.

3) Offerta Economica e documentazione richiesta nella "Busta B - Offerta Economica"

Sono **escluse** dalla procedura di gara, escludendo la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio, le offerte riconducibili ad una o più delle seguenti situazioni:

- difetto di sottoscrizione dell'offerta economica;
- carenze essenziali nella documentazione presentata;
- proposte plurime, condizionate, in aumento, o che non rispettano le condizioni minime richieste dal capitolato speciale.

Oltre ai casi espressamente individuati nel presente articolo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, comportanti l'esclusione dalla procedura di gara, qualunque condizione del plico e delle buste tale da far ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, nonché qualunque carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, ultimo periodo, del Codice.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione delle fattispecie descritte al paragrafo precedente, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della documentazione o delle dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Chiarimenti

Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal Concorrente possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante, con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

ART. 24 - SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Nelle fasi di gara in cui è prevista la seduta pubblica possono partecipare i Legali Rappresentanti degli Operatori Economici Concorrenti, ovvero i soggetti idoneamente muniti di specifica delega, rilasciata dal



PAGINA 36 di 39

Legale Rappresentante, o di procura, muniti di idoneo documento di identità.

ART. 25 - APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della sede legale della Stazione Appaltante il giorno **21/11/2018 alle ore 10:00**. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Nella seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", si procederà:

- 1) a verificare l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine ed alla relativa apertura;
- 2) all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, al fine di verificare la correttezza della documentazione sulla base delle dichiarazioni presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese istituito presso l'ANAC; in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti ovvero a richiedere opportune integrazioni, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice;
- 3) a verificare che i Consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice abbiano, eventualmente, indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il Consorzio e il Consorziato dalla gara;
- 4) a verificare che nessuno dei Concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento Temporaneo, GEIE, Aggregazione di Imprese di rete o Consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Aggregazione o Consorzio ordinario di concorrenti, e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- 5) all'esclusione dalla gara dei Concorrenti che non abbiano posto in essere gli adempimenti prescritti dal Disciplinare di gara e dalla vigente normativa.

ART. 26 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA

A seguito della verifica della documentazione amministrativa si procederà in seduta pubblica, contestuale o successiva, all'apertura della busta **"B – Offerta Economica"**, di ciascun Concorrente ammesso a tale fase e si provvederà:

- 1) alla lettura del ribasso percentuale proposto da ciascun Concorrente;
- 2) a formare la graduatoria dei Concorrenti ammessi alla gara;
- 3) all'eventuale rilevazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, secondo le modalità indicate al successivo articolo 27;
- 4) nel caso in cui la miglior offerta non risulti anomala, a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del Concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale, con comunicazione da rendersi in seduta pubblica;
- 5) nel caso in cui la miglior offerta risulti anomala, alla verifica delle offerte anormalmente basse, secondo le modalità indicate al successivo articolo 27;



PAGINA 37 di 39

- 6) a verificare che i Concorrenti non siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- 7) a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del Concorrente primo in graduatoria e la cui offerta non sia stata ritenuta inaffidabile in sede di verifica dell'anomalia, con comunicazione resa ai Concorrenti mediante posta elettronica certificata (PEC).

Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'aggiudicazione è approvata dalla Stazione Appaltante con propria deliberazione ed è comunicata ai Concorrenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice.

La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice e da altre disposizioni di legge e regolamentari, nonché dei requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la Stazione Appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari in base alla graduatoria stabilita.

Il contratto di appalto potrà essere stipulato divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 27 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, co. 2, del Codice e procederà contemporaneamente alla verifica dell'anomalia di tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in base ad uno dei calcoli di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, che sarà sorteggiato contestualmente in seduta pubblica prima dell'apertura dell'offerta economica, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi dell'art. 97, co. 3-bis, del Codice. Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno effettuati fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ed elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

Nel caso di offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai Concorrenti ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante, ovvero della Commissione giudicatrice.

La Stazione Appaltante, in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, procede:



PAGINA 38 di 39

- 1) alla valutazione delle eventuali giustificazioni, se fornite dal Concorrente in sede di presentazione dell'offerta, come previsto dall'articolo 22, punto 3) del presente Disciplinare;
- 2) alla richiesta per iscritto a ciascun Concorrente titolare di offerta anomala (qualora questi non abbia presentato la documentazione di cui al punto precedente o qualora la stessa risulti incompleta), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare il Concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente Disciplinare.
 - Al Concorrente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- 3) alla valutazione degli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ai sensi dell'articolo 97, comma 5 del Codice;
- 4) alla richiesta per iscritto di eventuali ulteriori spiegazioni e precisazioni in merito alle giustificazioni fornite, assegnando al Concorrente un termine perentorio per presentare, in forma scritta, le integrazioni;
- 5) all'esclusione dell'offerta, a prescindere dalla valutazione delle giustificazioni ed eventuali integrazioni, qualora questi:
 - non presenti le giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 2);
 - non presenti le precisazioni alle giustificazioni entro il termine stabilito nella comunicazione inviata dalla Stazione Appaltante di cui al precedente punto 4).

La Stazione Appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le eventuali integrazioni, risulta inaffidabile, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 97, commi 4 e 5, del Codice.

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 97 del Codice.

ART. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. Termine di impugnazione ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AREA IMPIANTI S.P.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, e-mail: info@areaimpianti.net; PEC: areaimpianticopparo@legalmail.it; Centralino: +39 0532389111), e **CLARA S.p.A.** (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, e-mail: info@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; Centralino:



PAGINA 39 di 39

+39 0532389111) in qualità di **Contitolari** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 2016/679, tratteranno i dati personali conferiti in ragione della presente procedura di affidamento con modalità cartacee ed informatiche, per le **finalità** previste dal medesimo Regolamento, in particolare:

- per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- per l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

I dati saranno trattati per tutta la **durata** del procedimento oggetto della presente dichiarazione e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori autorizzati dai Contitolari o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti **categorie di destinatari**, aventi sede nell'Unione Europea, per finalità loro proprie:

- soggetti privati che trattano dati per finalità di pubblico interesse (società a partecipazione pubblica e a controllo pubblico che erogano servizi pubblici locali);
- Enti locali (Comuni Soci).

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere ai Contitolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il **DPO** presso uno dei Contitolari, nella persona della dott.ssa Vannia Brina (via A. Volta n. 26/a, e-mail: vannia.brina@clarambiente.it; PEC: clara@pec.clarambiente.it; tel.: +39 0532389163).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

ART. 30 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente regolato dal presente Disciplinare di gara troveranno applicazione il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di legge vigenti in materia.